

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1967

(Antimeridiana)

(117<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza » (1651)  
(Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . .	Pag. 2107, 2113, 2114, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126
BERTOLI . . . . .	2114
BONACINA . . . . .	2112
FERRERI, relatore . . .	2108, 2109, 2115, 2116, 2117, 2121, 2122, 2123, 2126
GIGLIOTTI . . . . .	2111, 2113, 2114, 2118, 2124
MARTINELLI . . . . .	2111, 2112, 2113, 2114, 2120
MILITERNI . . . . .	2112
PELLEGRINO . . . . .	2115, 2116, 2122
RODA . . . . .	2111, 2114, 2116, 2117, 2119, 2120
TRABUCCHI . . . . .	2112, 2118
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze	2109, 2114, 2116, 2117, 2123, 2124, 2125, 2126

La seduta è aperta alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Bonacina, Conti, De Luca Angelo, Ferreri, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarone, Maier, Martinelli, Militerni, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Roda, Stefanelli e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Bensi ed Athos Valsecchi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza » (1651)  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge: « Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

F E R R E R I , *relatore* Signor Presidente, forse sarà opportuno che io brevemente richiami quanto detto nelle precedenti sedute su questo disegno di legge, che torna per la terza volta — che perciò mi auguro sia l'ultima — al nostro esame.

Il disegno di legge, nella formulazione iniziale del Governo, prevedeva che fossero estesi alla Guardia di finanza i provvedimenti contenuti nella legge 10 giugno 1964, numero 447, in base alla quale si prevedeva che al grado e alle mansioni speciali di ufficio fossero adibiti non soltanto i marescialli maggiori dei vari Corpi dell'Esercito, ma vi fossero immessi anche i marescialli ordinari e i marescialli capi, che rappresentano i due gradi inferiori; e contemporaneamente il testo iniziale del Governo disponeva che il numero di posti del ruolo speciale per mansioni d'ufficio per la Guardia di finanza fosse portato da 250 a 380, con un aumento di 130 unità. Naturalmente il testo disponeva che il contingente di 380 marescialli di finanza doveva gravare sugli organici dei marescialli dei tre gradi in proporzione al numero effettivo delle unità di ciascun grado trasferite nel ruolo speciale.

A questo disegno di legge la Camera dei deputati ha apportato delle aggiunte che sono rappresentate dagli articoli 3, 4 e 5 del nostro stampato n. 1651. Su queste aggiunte la nostra Commissione, nelle precedenti sedute, ha espresso dei pareri vari e comunque nell'ultima riunione si era lasciato al relatore l'incarico di prendere contatti con gli uffici del Ministero delle finanze, e precisamente con l'ufficio legislativo della Guardia di finanza, per vedere se non proprio tutto delle aggiunte apportate dalla Camera dei deputati, almeno qualche cosa si potesse accogliere.

Le aggiunte apportate dalla Camera dei deputati s'incentrano su questa osservazione: la legge 10 giugno 1964, che adesso si vorrebbe applicare anche alla Guardia di finanza, prevedeva il passaggio al ruolo spe-

ciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali della Guardia di finanza, retrodatandone gli effetti dal 10 giugno 1964.

La Commissione si fermò di fronte a questa disposizione perchè essa comportava che i marescialli ordinari, capi e maggiori che fossero stati ammessi al ruolo speciale mansioni d'ufficio e dopo il 10 giugno 1964 fossero stati collocati a riposo, avrebbero potuto essere richiamati in servizio, essere quindi collocati nel ruolo speciale mansioni d'ufficio per ivi rimanere fino al compimento del 61° anno di età con il riconoscimento che il loro servizio datava non dalla data della riassunzione, ma dalla data del 10 giugno 1964; e ciò per parificare anche la Guardia di finanza agli effetti dei benefici che avevano raggiunto i marescialli ordinari e capi degli altri Corpi militari *sui generis* come la Pubblica sicurezza e i Carabinieri.

La Commissione, come s'è detto, di fronte a questa novità del nostro sistema legislativo che prevedeva la riassunzione, con decorrenza dal 10 giugno 1964, con il riconoscimento dello stipendio anche per il periodo di tempo che questi marescialli avevano trascorso ormai in stato di quiescenza, si fermò e incaricò il relatore di vedere fino a qual punto si sarebbe potuto, non dico accogliere questa norma, ma fare qualcosa anche per la Guardia di finanza che assomigliasse a quanto era stato fatto per i marescialli delle altre Armi.

Ora i risultati dei contatti presi con l'ufficio legislativo della Guardia di finanza sono quelli che adesso io esporrò alla Commissione, perchè voglio, con questa esposizione che mi propongo di fare con chiarezza, giustificare la conclusione a cui poi arriverò.

Di fronte all'obiezione che non si potesse retrodatare l'efficacia della legge che abbiamo al nostro esame al 10 giugno 1964 (ciò non era mai capitato; anche nelle riassunzioni, per esempio, nell'immediato dopoguerra, dei perseguitati per motivi politici e razziali che erano stati allontanati, per questi motivi, dai ruoli dello Stato, si ricostruì subito la loro carriera come se fossero rimasti in servizio, ma non si corrisposero gli arretrati per tutti gli anni durante

i quali avevano dovuto abbandonare il servizio), per realizzare in qualche modo questa aspirazione della Guardia di finanza, l'ufficio legislativo sarebbe per proporre, in sostanza, due cose: la prima, secondo me, è la più importante. Se i colleghi hanno sott'occhio l'articolo 2 del disegno di legge, il primo comma dice che « l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza è fissato in 380 unità »: e questo faceva parte anche della precedente dizione. Adesso si vorrebbe sopprimere il secondo comma: « In relazione al numero dei posti d'organico occupati da sottufficiali del suddetto ruolo sono lasciati vacanti altrettanti posti nell'organico dei sottufficiali di uguale grado »: cioè, in parole povere, si vorrebbe che i 380 marescialli che passano a formare il ruolo speciale delle mansioni di ufficio, fossero numericamente aggiunti al numero dei sottufficiali oggi in servizio, vale a dire il numero dei sottufficiali della Guardia di finanza nel complesso si aumentata di 380 unità.

V A L S E C C H I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Era stato dato incarico al relatore di accordarsi con la Guardia di finanza. Il relatore ha diligentemente preso questi contatti, a seguito dei quali vengono presentati questi emendamenti.

F E R R E R I, *relatore*. Io li stavo illustrando, e siccome il Presidente voleva averli sott'occhio, io li ho presentati alla Segreteria della Commissione così come li ho avuti.

Il primo emendamento consiste dunque nella soppressione del secondo comma dell'articolo 2, e in sostanza stabilisce questo: aumentare di 380 il numero dei sottufficiali oggi esistenti nella Guardia di finanza, perchè questi 380 sottufficiali non vadano più a occupare i posti dei ruoli permanenti ordinari e quindi non ostacolino, quando passano nel ruolo speciale mansioni d'ufficio, le promozioni negli altri gradi. Passando nel ruolo speciale mansioni d'ufficio, fino a questo momento, persistendo il divieto di cui al secondo comma dell'articolo 2, i sottufficiali non lasciano vacante il posto del ruolo

di provenienza e quindi le promozioni nel ruolo di provenienza sono ostacolate dal fatto che qualche maresciallo è passato nei ruoli speciali mansioni d'ufficio, dove sta fino al 61° anno di età e quindi per un certo numero di anni ostruisce le promozioni nei ruoli suoi propri.

Questo va detto con chiarezza perchè, per la verità, in questo caso, non si sarebbe più a posto con l'interpretazione del disegno di legge, cioè il disegno di legge non verrebbe modestamente ad allargare questo ruolo speciale per mansioni d'ufficio, ma addirittura a istituire un ruolo speciale per mansioni d'ufficio, avendo un organico suo proprio.

Nell'articolo 3 poi si portano le modifiche al testo pervenuto dalla Camera; e queste modifiche cercano di dare « un colpo al cerchio e uno alla botte », come suol dirsi, in merito alla pericolosa innovazione di retrodatare le riassunzioni. In detto articolo, sotto forma di emendamento, si prevede che: « Le disposizioni della presente legge concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447 ». Quindi, in sostanza, il numero dovrebbe essere portato a 380 a far tempo dal 10 giugno 1964.

La Commissione avrà notato qual è il fondo di questo disegno di legge: dopo il 10 giugno 1964, tra il 21 gennaio 1966, giorno in cui è stato presentato questo disegno di legge, e la data in cui il Parlamento ha cominciato ad esaminarlo, è scattata la famosa data del 1° marzo del 1966, nella quale è stata approvata la legge sul conglobamento degli statali, e quindi questi sottufficiali, dal 1° marzo 1966, si erano trovati fuori del ruolo speciale mansioni d'ufficio o non vi hanno potuto trovare ingresso; perchè dal punto di vista legale, se il loro ingresso nel suddetto ruolo datasse dal 10 giugno 1964, gli effetti del conglobamento si estenderebbero anche a loro e quindi nel trattamento di quiescenza fruirebbero di tutti i vantaggi che sono stati riconosciuti agli impiegati dello Stato che erano in servizio al 1° marzo 1966.

Riprendo l'illustrazione del nuovo articolo 3. Il secondo comma di tale articolo aggiuntivo prevede che: « I marescialli maggiori » — cioè i marescialli di grado più elevato — « già appartenenti al ruolo speciale mansioni d'ufficio, collocati in congedo a partire dalla data suddetta, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, anteriormente al raggiungimento del limite di età, possono, a domanda, essere riassunti in servizio e reinseriti nel ruolo *con decorrenza dalla data del congedo* ». Cioè per questi marescialli maggiori che erano già nel ruolo speciale mansioni d'ufficio la riassunzione dovrebbe avvenire spiegando tutta la sua efficacia a partire dal 10 giugno 1964; mentre per gli altri, i marescialli capi e i marescialli ordinari, che sono coloro che con questa legge dovrebbero avere anch'essi la possibilità di entrare nel ruolo speciale mansioni d'ufficio, « collocati a riposo per raggiunti limiti di età a far data dall'entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, possono, a domanda, se riconosciuti idonei al servizio militare incondizionato e giudicati meritevoli dalla commissione di cui all'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, essere riammessi in servizio e trasferiti nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

« Il periodo trascorso nella posizione di congedo dai marescialli capi e dai marescialli ordinari di cui al precedente comma è considerato interruzione dal servizio ad ogni effetto ».

In conclusione, l'articolo 3 emendato dalla Camera propone: la retrodatazione per i marescialli maggiori che erano in servizio e che successivamente all'entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono stati mandati in congedo; ma tale beneficio non va esteso anche ai marescialli capi e ai marescialli ordinari che dovrebbero, in base a questa legge, essere riassunti in servizio con gli stipendi attuali. Quando, dopo un'ulteriore permanenza in servizio, saranno collocati a riposo, fruiranno di quei vantaggi di cui hanno fruito tutti gli impiegati dello Stato che si trovavano in servizio al 1° mar-

zo 1966, alla scadenza ultima, cioè della legge sul conglobamento degli statali.

Naturalmente viene soppresso anche l'articolo 4, perché con la soppressione del secondo comma dell'articolo 2, riguardante cioè la creazione di un ruolo a sé stante di 380 unità, non si ha più bisogno di mettere in moto il meccanismo della sostituzione delle eccedenze che si verificassero nei ruoli.

Finalmente — circostanza che non può sfuggire alla nostra considerazione — gli emendamenti propongono anche una copertura. Naturalmente è una copertura che tende, secondo il testo dell'emendamento, a... salvare la faccia alla norma, perchè faccio presente che creare 380 marescialli di qualunque grado nel ruolo della Guardia di finanza, con una spesa *pro capite* di due milioni circa all'anno, con gli oneri riflessi condurrebbe a una spesa annua permanente di poco meno di un miliardo. Ma l'emendamento si accontenta di far credere che l'onere possa essere limitato a 100 milioni, alla copertura dei quali si dovrebbe provvedere attingendo dal capitolo 1189 per 50 milioni e 1207 per altri 50 milioni nel bilancio del Ministero delle finanze per il 1967.

Perchè la Commissione abbia sott'occhio tutti gli elementi di giudizio, dirò che il capitolo 1189 si riferisce alla indennità e ai rimborsi di spese di trasporto per i trasferimenti del personale militare, per cui è stanziato un importo di lire 700.000.000. Il capitolo 1207 è invece destinato a coprire la spesa per il vestiario e l'equipaggiamento, indumenti speciali di lavoro, di bordo, di volo, per conduttori di automezzi, tute di lavoro per operai, spese per la riparazione e la lavatura, per cui nel preventivo del 1967, si prevede una spesa di lire 2.100.000.000 con un aumento, rispetto alla previsione del 1966, di lire 100.000.000.

Dico ciò perchè con l'emendamento si vorrebbe ridurre di 50 milioni lo stanziamento del capitolo 1207, mentre nel preventivo che abbiamo esaminato si prevedeva un aumento. Cioè, nel bilancio preventivo si è riportato un aumento, rispetto al 1966, di 100 milioni, evidentemente perchè si stimava insufficiente il precedente stanziamento

di 2 miliardi; adesso, invece, nel disegno di legge in discussione, si vorrebbe contemporaneamente ridurre di 50 milioni lo stanziamento del capitolo 1207, contraddicendo un po' alla visione generale che si può avere della situazione. Cosicché, se dovessi concludere con il mio parere, dopo che sono state attentamente esaminate anche le proposte diciamo così transattive; dopo che si è anche detto che la Guardia di finanza in questi ultimi tempi ha avuto dei maggiori carichi e maggiori doveri d'ufficio (per esempio la legge sul controllo della vinificazione e il decreto-legge sull'ammasso dell'olio di oliva hanno attribuito alla Guardia di finanza compiti che prima di ora non aveva); stando alla strutturazione, al testo, all'aspetto del provvedimento e considerando la circostanza che gli emendamenti presentati, mentre in parte accolgono le obiezioni fondamentali della Commissione, per un altro verso portano niente meno che alla creazione di un nuovo organico di 380 unità senza che ciò costituisca l'oggetto del disegno di legge ma rappresenta una istituzione fatta così, occasionalmente, silenziosamente, mi pare che io possa e debba ribadire quanto in sostanza ho detto nelle precedenti occasioni, ossia che neanche questi arrangiamenti hanno eliminato tutte le difficoltà e perplessità sorte a suo tempo.

Tuttavia, va aggiunto che se non vogliamo tenere in ulteriore giacenza il provvedimento, l'unica soluzione sarebbe di tornare al testo iniziale del Governo, vale a dire mantenere invariati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, sopprimendo gli articoli 3 e 4 e, quindi, contemporaneamente, respingendo gli emendamenti che a tali articoli 3 e 4 sono stati ulteriormente presentati.

**M A R T I N E L L I .** Mi scuso se soltanto oggi informo di un fatto — sul quale chiedo alla Commissione di voler esprimere il suo avviso — che mi è capitato quando, il 30 novembre scorso, sono intervenuto, in sede di Commissione, a proposito della emissione di un parere riguardante la « Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, concernente norme per la erogazione dell'integrazione del prezzo ai

produttori di olio di oliva nonchè modificazioni al regime fiscale degli oli » (1916) e per il quale si espressero considerazioni sui servizi svolti dalla Guardia di finanza.

È la prima volta, da allora, che viene da noi esaminato un altro disegno di legge che riguarda la Guardia di finanza; e siccome, allorchè si verificò il fatto di cui sto per dare notizia, ritenni di attendere l'occasione dell'esame di un altro provvedimento sulla Guardia di finanza per portarlo a conoscenza della Commissione, ritengo che oggi sia capitata tale opportunità.

Dunque, con la data del 30 novembre scorso ho ricevuto una lettera, a firma del Comandante generale della Guardia di finanza, nella quale egli esprimeva la sua meraviglia per le mie dichiarazioni, con apprezzamenti che io contesto possano essere rivolti a un membro del Parlamento dal Comandante di quel Corpo. Ho conservato la lettera, anche se non ho ritenuto finora di portarla a conoscenza della Commissione — cosa che farò oggi formalmente nelle mani del signor Presidente — in attesa di una occasione come questa.

Ciò premesso, vorrei aggiungere una considerazione, e cioè che, come cittadino, il Comandante generale della Guardia di finanza può esprimere tutti gli apprezzamenti che ritiene sulle dichiarazioni mie o nostre, fatte qui o fuori di qui; ma, come Comandante generale della Guardia di finanza, che scrive a quel titolo su carta intestata, può farlo solo rivolgendosi al suo superiore, che è il Ministro delle finanze: sarà il Ministro stesso che se ne farà carico, se lo riterrà, di venire qui a esprimere — lui o il Sottosegretario incaricato — il suo parere su quelle che possono essere state le dichiarazioni di un membro del Parlamento.

**G I G L I O T T I .** I senatori del Gruppo comunista si dichiarano completamente solidali con quanto ha dichiarato il senatore Martinelli.

**R O D A .** È assolutamente pleonastico che io esprima, a titolo personale e quindi del mio Gruppo, la massima solidarietà al senatore Martinelli per questo fatto incre-

scioso. Sono d'accordo con il senatore Martinelli sul fatto che il Comandante della Guardia di finanza come tale — e, aggiungerei, anche come privato cittadino perchè in quest'ultima veste egli può intervenire presso un parlamentare su questioni private, mai d'ufficio, parlando allora egli a nome del Comando generale della Guardia di finanza — non può usare espressioni che a mio avviso sono — anche se la parola può sembrare un po' forte — di autentico ricatto morale, che comunque noi dobbiamo assolutamente respingere una volta per tutte.

MILITERNI. Sono dello stesso avviso dei colleghi che mi hanno preceduto; anzi, ritengo che il caso sollevato dal collega Martinelli ci fornisca un esempio probante dell'atteggiamento di grande severità che il Parlamento deve assumere nel tener ferme le sue prerogative e le distinzioni necessarie tra i vari poteri. Colgo l'occasione per esprimere al collega Martinelli non soltanto tutta la solidarietà mia personale, e, quindi, del Gruppo, ma anche il senso vivissimo della nostra ammirazione.

TRABUCCHI. Siamo tutti pienamente concordi non solo nella solidarietà, ma nella protesta, perchè qui succede qualche volta veramente che le associazioni o i privati o altri entrano nel merito delle nostre argomentazioni. Nel caso del Comando generale della Guardia di finanza, tuttavia, c'è una differenza notevole, dato che si tratta di un Corpo militare; il comandante di un Corpo militare non può permettersi di scalfare il suo Comandante generale effettivo, che è il Ministro, per andare a prendere contatto, addirittura a criticare i parlamentari per quello che possono aver detto. Peraltro, vorrei sapere se si tratta del vecchio o del nuovo Comandante generale, perchè se si trattasse di quello precedente mi sembrerebbe inutile muovere degli appunti all'attuale, che senz'altro sarà all'oscuro del fatto.

MARTINELLI. La lettera è stata scritta dal precedente Comandante.

TRABUCCHI. Ad ogni modo, noi dobbiamo protestare per il fatto in sè stesso, a prescindere se la persona che l'ha provocato sia o no in servizio.

Mi pare, altresì, di dover rilevare l'opportunità che, eventualmente, il Ministro o il Sottosegretario delegato, intervenendo alla prossima seduta, abbia la possibilità di discutere il problema avendo sentito e facendosi eco della stessa voce della Guardia di finanza, perchè altrimenti avviene che gli appartenenti al Corpo — in questo caso i marescialli — possono avere l'impressione di non essere immessi nella gerarchia burocratica, quella gerarchia che, invece, noi riteniamo sia essenziale.

Ciò premesso, occorre che noi insistiamo nell'affermare che non solo la Commissione nel suo complesso, ma neppure i suoi singoli membri possono essere criticati, se non in sede politica, per i pareri che esprimono, perchè parliamo tanto dell'indipendenza dei vari organi dello Stato, ma la prima, assoluta indipendenza deve essere per il potere legislativo e per i suoi membri.

BONACINA. Ho sentito solo le ultime parole del senatore Trabucchi a causa di un ritardo per il quale chiedo scusa. Vorrei però dire che il solo fatto che i colleghi di parte comunista abbiano sentito il bisogno, subito, appena entrato, di mettermi al corrente della questione e di sottolineare la sostanza del fatto, è sufficiente perchè i sentimenti di solidarietà e anche di riprovazione che sono stati espressi da tutte le parti politiche non possano non essere espressi con altrettanto calore anche dalla mia parte politica. Ciò non soltanto per la stima, il rispetto, la deferenza che noi portiamo al nostro collega Martinelli per il modo col quale è presente nei lavori della nostra Commissione e col quale tratta tutti i problemi sui quali interviene, ma anche per le considerazioni esposte ora dal senatore Trabucchi, che io sottoscrivo pienamente.

Io credo che se nell'esercizio della nostra attività di parlamentari, senza altro interesse che quello di tutelare lo Stato, la collettività, ciascuno di noi, secondo le vedute

e le idealità politiche che persegue, non è deciso nel difendere la autonomia e la sovranità del potere del quale siamo partecipi, davvero potremmo andare incontro a un sovvertimento dei rapporti naturali che devono intercorrere fra coloro che dirigono la vita del Paese e i cittadini. Sotto questo profilo penso che il Parlamento debba ancora una volta ribadire la sua funzione di interprete della espressione delle istanze del Paese a qualunque livello esse vengano rivolte. Però, di fronte a manifestazioni come quella di cui siamo stati informati oggi, penso che una Commissione qualificata come quella finanze e tesoro del Senato e ogni suo membro, espressione qualificata delle parti politiche qui rappresentate, debbano con ferma serenità riaffermare la loro posizione, i loro doveri ma anche i loro diritti e richiamare gli organi che non sono rispettosi di questa sfera di attribuzioni al rispetto delle stesse, e, quindi, attendersi che anche da parte del Governo siano esercitati quei poteri che in un caso di questo genere sembra a noi doveroso vengano esercitati.

**G I G L I O T T I .** Mi sono limitato ad esprimere i sensi della nostra solidarietà al collega Martinelli e non sono intervenuto nel merito del provvedimento, così come hanno fatto gli altri colleghi, perchè un intervento sulla sostanza del disegno di legge il nostro gruppo lo farà soltanto dopo aver avuto da una parte completa conoscenza del testo della lettera ricevuta dal senatore Martinelli e dall'altra dopo aver ascoltato il Governo su questo episodio. Mi auguro che, trattandosi di argomento di così grave portata, venga qui il ministro Preti a dirci qual è il pensiero del Governo in proposito e quali provvedimenti intende prendere in relazione a quanto accaduto.

**M A R T I N E L L I .** Ringrazio i colleghi che hanno puntualizzato esattamente il problema. Non si tratta — anche se sono riconoscente per le espressioni rivoltemi — di solidarizzare personalmente con me; si tratta di dare atto che il Comandante generale della Guardia di finanza non ha ti-

tolì, in questa sede, per intervenire con suoi giudizi sul modo con cui viene esplicitato il mandato parlamentare. Potrà farlo, se lo desidera, come cittadino, esprimendo le considerazioni che crede e dove crede; ma, come Comandante della Guardia di finanza egli non ha, in materia, che un solo diritto: quello di rivolgersi al suo superiore, ossia al Ministro delle finanze.

**G I G L I O T T I .** Questo generale Turini — che, è di lui che si parla — non fa per caso parte di quella Commissione che è stata nominata per indagare sul SIFAR?

**P R E S I D E N T E .** La discussione su questo argomento non può chiudersi senza che intervenga la parola del Presidente, il quale non solo manifesta al suo caro Vice Presidente collega Martinelli la piena solidarietà di sentimenti e di affetto che egli merita per la collaborazione che presta, ma soprattutto il rammarico per la ingiusta offesa che è stata rivolta sia alla sua persona, sia all'ufficio che egli ricopre e al mandato cui qui adempie. Certo, come ha opportunamente sottolineato il senatore Trabucchi, la libertà va riconosciuta prima di tutto e nel modo più assoluto al potere legislativo e a chi ne fa parte. Pertanto, quali che siano le opinioni, i pareri, i giudizi che noi esprimiamo durante la nostra attività, essi debbono essere assolutamente liberi e rispettati e non deve essere consentito che vengano censurati, specialmente nel modo — esamineremo la lettera ricevuta dal senatore Martinelli che io ho già letto a titolo privato — che è stato oggi denunciato. Pertanto, raccogliendo il pensiero espresso da tutte le parti politiche della Commissione, confermo il giudizio unanime, per quanto spetta alla mia autorità di Presidente, nel senso di rivendicare in pieno, assolutamente, la libertà dei nostri apprezzamenti e il nostro diritto al massimo rispetto di questa nostra libertà di giudizio e di parola.

Il senatore Martinelli ha chiesto la sospensiva .

**M A R T I N E L L I .** La sospensiva non dell'esame del provvedimento, ma della di-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)117<sup>a</sup> SEDUTA (23 febbraio 1967)

scussione per poter fare questa dichiarazione.

G I G L I O T T I . Ma forse la sospensiva dell'esame del disegno di legge sarebbe opportuna.

P R E S I D E N T E . Ormai il senatore Ferreri ha fatto una relazione completa: non è opportuna la sospensiva del disegno di legge.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Poichè è stata invocata qui la presenza del Ministro...

M A R T I N E L L I . Io ho detto: « o del suo Sottosegretario ».

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Comunque mi farò carico di richiamare l'attenzione del Ministro sul verbale stenografico della Commissione, in maniera che egli possa leggere le parole che sono state dette da tutti. È chiaro che questo comprende la preghiera, diretta a lui, di venire qui a discutere l'episodio. Ma desidererei che venisse fatta pervenire al Ministro copia della lettera, perchè fino adesso si discute su un documento che non si conosce, per aprire la discussione del caso.

M A R T I N E L L I . Se la Commissione lo ritiene...

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se voi volete fare una discussione seria, il Ministro dovrà chiamare anche quel tale Comandante e sentirlo.

B E R T O L I . Mi sembra di avere notato, nelle parole, come nel tono del Sottosegretario, un'amarezza per il fatto che la Commissione ha chiesto la presenza del Ministro. Noi riteniamo che il Sottosegretario possa benissimo rappresentare il Ministro, ma d'altronde sarebbe bene che il Ministro presenziasse qualche volta alle riunioni della nostra Commissione. A differenza dell'onorevole Tremelloni, che interveniva

spessissimo, il ministro Preti si è visto in rare occasioni. I Sottosegretari lo rappresentano in tutto e per tutto, però qualche volta un contatto diretto fra il Ministro e la Commissione finanze e tesoro sarebbe necessario e molto utile per i nostri lavori.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Comunque sia chiaro che il tono della mia voce non ha avuto assolutamente alcun senso di rammarico.

B E R T O L I . Rammarico che abbiamo chiesto la presenza del Ministro. Ho premesso che mi era sembrato...

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si può benissimo dire: noi desideriamo che il Ministro sia qui. Si esprime un desiderio legittimo.

R O D A . Nel ringraziare doverosamente il senatore Ferreri che ha dimostrato di saper dipanare una così complessa materia, sotto certi aspetti debbo fare dei rilievi di carattere generale. In sostanza, intanto comincerei col chiedermi se sia lecito disturbare il Parlamento tutte le volte che si tratta di qualche ritocco di organico. Per esempio, per quanto riguarda il Corpo della guardia di finanza, noi siamo di fronte ad almeno quattro leggi che sono intervenute in poco più di dieci anni: la legge 31 luglio 1954, n. 599, e dopo tre anni la legge 17 aprile 1957, n. 260, che istituiva il distacco fra il ruolo speciale mansioni d'ufficio e il ruolo ordinario; e poi la legge 10 giugno 1964, n. 447, fino a questa in esame. Io penso che questa « Babele » di leggi e leggi-  
ne non faccia altro che rendere ancor più ostica la materia. Capisco l'intervento del Parlamento quando si tratti di aumentare gli organici con aumento di spesa. Ho capito il motivo che ha ispirato la legge del 1957, quando si è trattato di affermare il principio della separazione — secondo me giustissima — fra le funzioni operative e le funzioni esecutive; capisco un po' meno che si disturbi il parlamento tutte le volte che si tratta di ritocchi degli organici per quan-



to riguarda una politica interna di organizzazione dei servizi.

Detto questo, però, debbo esprimere un rilievo fondamentale sulla differenza, cioè, che esiste fra il disegno di legge presentato a suo tempo dai ministri Tremelloni e Colombo, il cui stampato porta il numero 2951, e il disegno di legge n. 1651, una differenza sostanziale, almeno per quanto riguarda gli articoli 3 e seguenti. Dico questo perché, in sostanza, mentre il disegno di legge presentato dai due Ministri interessati non comportava alcun aumento di spesa, inquantoché si trattava di passare 130 marescialli dei gradi non ammessi al ruolo speciale mansioni d'ufficio, e cioè i marescialli capi e i marescialli ordinari, al ruolo medesimo, in questo caso invece, per questa integrazione del ruolo che da 250 unità, quante sono attualmente, passerà a 380 unità — vale a dire con un incremento di 130 unità — viene prevista una spesa che nel disegno di legge n. 1651 era calcolata in lire 22.500.000 all'anno, almeno per il 1966, ma che molto chiaramente il relatore ci ha detto che oggi toccherebbe il miliardo.

Ma allora vogliamo veramente prenderci in giro; anche perchè io non capisco il motivo per cui si debba dare una retroattività che risale addirittura al 10 giugno 1964, cioè alla legge n. 447. Se questo disegno di legge ha lo scopo di organizzare il servizio, allora, secondo il mio punto di vista, va egregiamente bene la proposta governativa del 21 gennaio 1966 dei ministri Tremelloni e Colombo, che non aveva alcuna implicazione di spesa e che, senza far sopportare al nostro Erario alcun aggravio, aveva il merito di riorganizzare il servizio.

Quindi mi associo alle conclusioni del relatore, vale a dire si dovrebbe doverosamente ripristinare il disegno di legge primitivo che potenzia sì il ruolo speciale mansioni d'ufficio, elevando il numero dei posti d'organico da 250 a 380, ma ha il merito di non comportare nessuna maggiore spesa e anche di non intaccare quella che è una prassi costante della nostra legislazione e del nostro diritto, per cui nessuna legge dovrebbe avere effetto retroattivo.

PELLEGRINO. Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione preliminare; che cioè quando si prendono provvedimenti a favore di questi corpi di polizia, come per esempio la pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, si debbono prendere unitariamente e non uno alla volta. Quando, per esempio, si fa un provvedimento particolare per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri richiedono che si faccia altrettanto per loro, e così la Guardia di finanza. Ed ho potuto constatare che la Guardia di finanza arriva sempre per ultima e non mi spiego quale sia il motivo per cui è sempre così trascurata.

Debbo poi osservare che nel ruolo speciale mansioni d'ufficio vanno coloro i quali devono essere collocati praticamente in quiescenza; e allora si dà loro una proroga di cinque anni facendoli passare in questo ruolo speciale.

FERRERI, *relatore*. Cinque anni e anche di più.

PELLEGRINO. A seconda del grado in cui essi risultano trovarsi. Ovviamente c'è una maggior permanenza in servizio nel ruolo dei sottufficiali, il che impedisce agli altri sottufficiali di avanzare.

Quindi ritengo che se una cosa giusta bisogna fare, è quella di creare un ruolo a parte per i sottufficiali aventi mansioni di ufficio. Così d'altronde era stabilito nel primitivo disegno di legge governativo.

FERRERI, *relatore*. Nel testo governativo non si proponeva di creare un ruolo speciale.

PELLEGRINO. I posti che si renderanno vacanti da coloro che passano alle mansioni d'ufficio, verranno ricoperti da altrettanti sottufficiali di uguale grado?

FERRERI, *relatore*. No, resteranno sempre occupati dai ruoli di provenienza e soltanto quando il sottufficiale andrà in pensione, vi potranno allora trovare ingresso gli altri pari grado.

PELLEGRINO. In questo modo noi andiamo a danneggiare 380 sottufficiali della Guardia di finanza che durante la permanenza dei loro colleghi per cinque e più anni nel ruolo speciale mansioni di ufficio non potranno mai avere la promozione.

Per questi motivi riteniamo che l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 2 non possa essere da noi accolto; e insisto nel dire che bisogna creare un ruolo a parte per questi 380 sottufficiali.

FERRERI, *relatore*. In questo caso bisognerebbe accogliere l'emendamento soppressivo.

PELLEGRINO. Volevo dire che non sono per la soppressione dell'emendamento: bisogna accogliere l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 2.

RODA. Ma l'avete presente il secondo comma?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È stato talmente chiaro il senatore Ferreri che bastava prestarli attenzione per intuire e capire.

Il senatore Ferreri, al quale sono pervenute le proposte del Comando guardie di finanza, le ha trasmesse a me. In esse si proporrebbe di abolire il secondo comma dell'articolo 2, il che in parole povere comporterebbe di conseguenza la creazione di un ruolo *a latere* di 380 unità che non interferiscono più sull'organico delle Guardie di finanza già esistente, perchè verrebbero ad essere acquisiti 380 posti in più.

Nell'organico della Guardia di finanza, oggi come oggi, esiste un ruolo speciale mansioni d'ufficio; è un ruolo che è stato istituito per consentire ai marescialli maggiori, capi e ordinari di poter continuare a prestare, da civili, la loro opera appena hanno raggiunto i limiti dell'età prevista dalla legge militare. Però questi 250 posti fanno parte dell'organico. Prima tesi: portiamo i 250 posti a 380, cioè aumentiamo di 130 unità, rimanendo sempre chiaro che è l'organico globale che aumenta di 130 unità; e la disposizione di legge fa sì che queste

130 unità siano applicate in favore dell'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio. Proposta fatta presente questa mattina dal relatore senatore Ferreri. Benissimo: eleviamo il numero dei posti nel ruolo speciale a 380, ma nel medesimo tempo tagliamoli fuori dal coacervo dei posti a disposizione dell'organico globale della Guardia di finanza. Se si accetta questa tesi allora nell'organico si fanno liberi 250 posti; se si aumentano a 380, vi sono allora altri 130 posti che dovranno essere ricoperti, però non più da gente in abiti civili, che ha raggiunto i limiti di età, ma da gente che continua a vestire la divisa. In altre parole si allarga un po' il vertice e si dà la possibilità di perfezionare la propria carriera a tutti i sottufficiali di grado inferiore.

Questa è la operazione che si vuole fare. In altre parole, si dice: questo posto riservato a ex militari ormai, ma gravante su un organico militare, portiamolo fuori. Ora, guardate: se vogliamo sistemare ciò che si deve sistemare, soffermandoci a far tesoro del passato per orientarci meglio nel presente e nel futuro, a me pare chiaro che sia stato errore quello di caricare un certo numero di posti civili in un organico per sua natura militare. Perché, in pratica, abbiamo diminuito le possibilità operative del Corpo militare e, mentre abbiamo diminuito le possibilità operative dei sottufficiali in divisa, siamo andati a poco a poco ad aumentare i compiti di questo ruolo. Quindi, un errore è stato commesso allora, secondo me. Posso capire — e lo capisco anche per gli ufficiali, non solo per i sottufficiali — che ad un certo momento dopo che lo Stato li ha iniziati a una attività, specializzandoli nel giro di 35-40 anni, non siano soddisfatti di vedersi mandare in pensione ad una età ancora produttiva. Infatti, lo stesso ragionamento valido per i sottufficiali si può fare per una serie di ufficiali della Guardia di finanza, che a 52, 53, 54, 55 anni vengono posti in congedo, quando cioè, in un compito eminentemente tecnico, hanno acquisito il massimo dell'esperienza e possiedono ancora il vigore di un'età capace di produrre.

Per cui, secondo me, se domani si dicesse: vogliamo trovare un modo di utilizzare questa gente, sempre a profitto dell'Erario,

si direbbe forse una cosa giusta, perchè pare assurdo che un'azienda qualifichi fino al massimo i propri dipendenti e poi, quando hanno raggiunto il vertice delle proprie capacità produttive, li mandi a casa.

R O D A . Vanno in pensione a 50 anni?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I capitani a 52 anni, i maggiori a 54.

Dunque, posso capire chi dovesse fare una proposta del genere e posso capire soprattutto gli interessati, preoccupati delle sorti del provvedimento in esame. Si badi, è giusto, perchè a un certo punto si dice: non possiamo più tenervi come militari, ma vi utilizziamo da civili, anche se poi si ha la realtà di una guardia di finanza che si serve di organismi civili quando la sua caratteristica dovrebbe essere di operare attraverso dei militari. Nel caso particolare, si obietta: portate pure il limite di 250 a 380 ma cercate di non influire sull'organico militare, sopprimendolo, altrimenti ci darete con la destra, togliendoci con la sinistra; e forse le finalità dell'istituto vengono menomate, in quanto se questo ruolo dovesse essere più largo, rimanendo bloccato l'organico generale, potremo avere tutti i marescialli in borghese senza alcuna importanza e capacità militare. A me pare che questo ragionamento abbia un suo fondamento. La Guardia di finanza sostiene il suo punto di vista non solo con queste tesi ma anche con ragioni di perequazione, diciamo così, con gli altri Corpi militari. Infatti, è vero che gli altri Corpi militari hanno creato questo ruolo — come diceva il senatore Pellegrino — prima della Guardia di finanza; è anche vero che gli altri Corpi militari inizialmente avevano creato questo ruolo a ridosso e quindi a scapito del ruolo militare vero e proprio; ma è anche ugualmente vero che con legge approvata il 20 dicembre dell'anno scorso, n. 1116, gli altri Corpi hanno staccato il ruolo organico per non incidere su quello normale.

F E R R E R I , *relatore*. È il caso dell'Arma dei carabinieri.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Esatto, e la Guardia di finanza si chiede, giustamente: perchè i precedenti creati per gli altri non debbono valere per noi? La domanda è opportuna, perchè se c'è un Corpo di polizia che necessita, nel suo organico, di un numero maggiore possibile di sottufficiali per le mansioni delicate (tributarie ad esempio), il quale ammetta come necessario uno squilibrio fra militari e sottufficiali perchè richiesto dalla tipica professione di agenti tributari, questo è indubbiamente quello della Guardia di finanza.

Il Ministero è bersagliato di critiche: non siete capaci di svolgere tempestivamente le indagini tributarie; mandate sempre della gente che non capisce nulla. Benissimo: dateci un maggior numero di sottufficiali, di personale, cioè, qualificato più di ogni altro, e noi assolveremo i nostri compiti. Ed invece, ogni qual volta si pone sul tappeto il problema sostanziale dell'aumento degli agenti fiscali, non riusciamo mai a venirne a capo.

È noto che presso l'altro ramo del Parlamento è giacente un disegno di legge che non riusciamo assolutamente a far approvare. Devo proprio manifestare in questa occasione una certa amarezza, perchè non riusciamo a far fronte ai nostri impegni in quanto difettiamo di personale. L'organico attuale è ancora quello fissato tanti anni addietro, quando il commercio in Italia era ad un livello zero rispetto a quello attuale. Eppure, ogni volta che facciamo presenti questi dati di fatto non abbiamo fortuna.

R O D A . Tutte queste giustificazioni fanno effettivamente breccia; solo mi chiedo: erano o no presenti al Governo le stesse argomentazioni quando fu presentato il provvedimento sul regolamento del ruolo speciale, il 21 gennaio 1966?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Certo che lo erano, ma allora il Ministero del tesoro non diede l'adesione al disegno di legge, sostenendo che si sarebbe creato un grosso precedente. Peraltro, mentre non diede l'adesione per

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)117<sup>a</sup> SEDUTA (23 febbraio 1967)

la Guardia di finanza, la diede poi per i carabinieri. Ed è allora comprensibile che la Guardia di finanza obietti: come mai per i carabinieri si è trovato modo di aumentare l'organico dei sottufficiali da 16.200 a 20.000 unità e non lo si trova per noi, che chiediamo soltanto una integrazione di 130 unità e un trasferimento di 380, richieste di portata assai più modesta? Non solo, ma che aggiunge come oggi non sia più valida la preclusione del precedente già invocato e non più valutato in sede di provvedimento per l'Arma dei carabinieri

**G I G L I O T T I .** Se il Sottosegretario Valsecchi me lo consente, sono completamente d'accordo con quello che ha detto, però devo lamentare la disfunzione esistente tra gli uffici legislativi. Si predispone, infatti, un provvedimento per alcuni Corpi armati e si dimenticano gli altri; non si vara un disegno di legge per la Guardia di finanza e si vara per i carabinieri. Questa è una disfunzione che porta a un disordine sempre crescente nelle nostre leggi, perchè manca un criterio unificatore, sicchè abbiamo provvedimenti separati, talvolta in contraddizione l'uno con l'altro. È allora necessario che la Commissione ponga rimedio a questo difetto di coordinamento dei nostri uffici legislativi.

Per quel che concerne il merito, la osservazione che col disegno di legge proposto dal Governo rimaneva un vuoto nel Corpo della guardia di finanza era già stata fatta presso l'altro ramo del Parlamento da uno dei deputati di parte comunista, mi sembra l'onorevole Minio, il quale ha sottolineato come col disegno di legge, così com'era congegnato, rimanesse un vuoto organico nella Guardia di finanza, vuoto che si sarebbe protratto per parecchi anni. Oggi, con l'emendamento soppressivo — che noi condividiamo — si elimina questa situazione negativa e, quindi, l'organico della Guardia di finanza, del personale in divisa, rimane invariato. Ed è giusto che sia così, perchè ogni giorno, in effetti, aumentano i compiti della Guardia di finanza, come è stato precisato dall'onorevole Sottosegretario.

Per quanto riguarda la questione dei limiti di età, sono giuste le osservazioni fatte

dal rappresentante del Governo; ma esse, proprio perchè fatte da un esponente del Governo, dovrebbero trovare rispondenza in qualche disegno di legge di iniziativa governativa. Ad ogni modo ritengo veramente assurdo che si possa fare il Consigliere di Cassazione fino a 70 anni e che, invece, un sottufficiale o un ufficiale della Guardia di finanza debba essere collocato a riposo all'età di 52 anni; anche perchè finiscono per verificarsi quei fatti che a tutti sono noti, ossia che un Direttore generale, al momento di essere collocato a riposo, viene nominato Consigliere di Stato o della Corte dei Conti e può, pertanto, prolungare la sua attività.

Perciò: d'accordo sull'emendamento soppressivo; d'accordo sulle considerazioni generali fatte dal sottosegretario Valsecchi sia per quel che riguarda la Guardia di finanza sia per quel che attiene in via generale alla questione dei limiti di età. Tuttavia, ripeto essere opportuno che la Commissione muova una critica al modo di funzionamento dei nostri uffici legislativi, i quali lavorano in maniera inorganica, sicchè per un Corpo militare si adotta un provvedimento e per un altro analogo no, oppure, mentre si nega — come è avvenuto a suo tempo per il disegno di legge in esame — la copertura finanziaria per modificare di poco l'organico della Guardia di finanza, per i carabinieri si aumenta l'organico niente meno che di 3800 unità.

**T R A B U C C H I .** Desidero aggiungere qualche considerazione sul merito del provvedimento. Chi è a contatto con le Forze armate sa che i loro problemi vanno al di là della situazione momentanea; in particolare, quella del rapporto tra entità militari e civili è una questione che deve essere risolta, perchè tutto il complesso delle funzioni e della vitalità delle nostre Forze armate è afflitto da un contrasto vivente con l'ordinamento del personale civile. Evidentemente noi non possiamo tenere dei generali a 75 anni di età, perchè i militari devono rispondere a delle caratteristiche particolari. Tuttavia, all'atto pratico vi sono dei militari che, ad un certo momento, vengono inquadrati in un organico che è istituito per i ci-

vili e che ammette delle particolari deviazioni nei riguardi di talune categorie (magistrati, professori d'Università, e così via), deviazioni in aumento del limite di età. Invece, abbiamo dei militari i quali, per necessità, devono essere ad un certo punto collocati a riposo, siano essi ufficiali che sottufficiali, altrimenti — tanto per restare nella Guardia di finanza — avremmo dei finanziari che dovrebbero permanere tali per 15-16-17 anni prima di passare vice brigadieri. La situazione viene indubbiamente aggravata dalla indispensabile piramide che presiede alla gerarchia militare. Abbiamo, è vero, creato un'amministrazione civile a mo' di cilindro e qualche volta di piramide rovesciata, in quanto, per aumentare il numero dei posti elevati, abbiamo limitato le assunzioni, già di per sè stesse rese difficili dalle basse retribuzioni; tuttavia l'amministrazione militare necessariamente è e deve rimanere a piramide diritta. Perciò sussiste la necessità di escogitare una soluzione a favore di coloro che, dopo aver prestato per tanti anni servizio, si trovano a dover andare in pensione in una età abbastanza giovane, quindi con figli ancora a carico, con degli assegni di quiescenza assolutamente insufficienti, con delle capacità ancora integre. Di fronte a una situazione del genere si verificano i vari tentativi di evasione delle leggi, le promozioni fuori quadro, i ruoli speciali, cioè, che rappresentano soltanto dei tentativi di nascondere a noi stessi l'impudicizia del nostro sistema.

Non è che io sia favorevole o contrario al disegno di legge in esame; ho solo voluto tracciare un quadro della situazione per spiegare come si sia costretti in pratica a seguire un sistema che non è logicamente comprensibile ove non si tenga presente la illogicità fondamentale del sistema unitario, che ci proviene ancora dal fascismo, della amministrazione dello Stato. Poichè, però, non riusciamo in questo momento a fare le cose come dovrebbero essere fatte o le stiamo facendo per alcuni e non per altri, ecco che si spiegano certi palliativi, i tentativi ad un certo punto di approfittare del momento opportuno per far passare una disposizione per i Carabinieri, dietro alla

quale verranno poi quelle della Pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e così di seguito. Ed ecco perchè, pur ritenendo che non sia bello che noi continuiamo con questo sistema, ma altresì considerando che se non è bello è necessario, divento favorevole al disegno di legge in esame e ritengo sia giusto che lo approviamo con le modifiche proposte, per rendere possibile quello che altrimenti non lo sarebbe, ossia che il personale che affluisce al Corpo possa procedere nella sua carriera avendo la speranza di andare a riposo in una età non giovanissima e con una remunerazione che non abbia bisogno di essere integrata con sistemi che a noi non sembrano leciti.

**R O D A .** Desidero affermare che la lucida esposizione integrativa a quella altrettanto lucida del senatore Ferreri, fatta dal sottosegretario Valsecchi, mi ha convinto, e non voglio certamente avere sulla coscienza il fatto che il potenziamento della funzione amministrativa vada a scapito della funzione operativa, la quale sappiamo benissimo quali incombenze delicate deve svolgere. Però questo pone il problema di fondo, che del resto è stato accennato dal Sottosegretario Valsecchi: è da considerare intanto il Corpo della guardia di finanza come un Corpo del tutto speciale. Io sarei del parere di rivedere tutto l'organico del Corpo della guardia di finanza perchè è l'unico, in questo determinato settore amministrativo fiscale, che sia specializzato. Sono soprattutto del parere del Sottosegretario Valsecchi, quando lamenta che gli ufficiali sono obbligati a lasciare il servizio a 51-52 anni di età: età in cui si matura effettivamente un'esperienza che è raro venga acquisita in un'età più giovanile. Basta avere una pur minima conoscenza della tecnologia amministrativa delle grandi imprese, della tecnologia del bilancio per rendersi conto di quale fatica impropria comporti un'ispezione fiscale, per capire quanta abilità e quali cognizioni debbano essere richieste a un corpo specializzato, oltre a qualità morali sulle quali non si discute. Allora ecco che, per esempio, vedrei molto volentieri una revisione *sui generis* che accentrasse la propria attenzione sulle

finalità esecutive del corpo della Guardia di finanza.

Però questo mi dà materia per mettere in rilievo un'osservazione del senatore Valsecchi il quale afferma che un anno fa queste necessità erano ben note al Ministero delle finanze; senonchè un anno fa il Tesoro, che regge i cordoni della borsa, aveva fatto sapere che non c'erano fondi: li ha poi trovati non per 380 unità di organico, ma addirittura per 3.800! Allora incominciò a dire: stiamo attenti a non cadere in quella trappola che si chiama un'olimpiade, che è particolare nel nostro Paese; un'olimpiade *sui generis*, cioè fra settore e settore della pubblica amministrazione, olimpiade nella quale non saremmo certamente i vincitori assoluti, se si dovesse istituire l'olimpiade del corso delle diverse tecniche della pubblica amministrazione, nella quale a chi grida più forte si concede il passo che costituisce il precedente per far passare anche chi grida meno forte. La colpa principale la debbo proprio addebitare, con molta affettuosità, ma con altrettanta incisività ed energia, al Governo, il quale, permettendo questa strana olimpiade che è connaturata soltanto al nostro Paese, dimostra di non avere la forza necessaria per vedere il problema nella sua globalità; cosicchè permette a delle punte avanzate, che sono quelle che meritano meno ma gridano di più, di raggiungere certi traguardi a scapito di coloro che gridano meno e lavorano di più.

Stiamo bene attenti perchè lo Stato si sfaccia per questa mancanza di visione unitaria. Il nostro Paese, dal punto di vista della burocrazia, rappresentata da 30.000 generali, si sta sfasciando proprio per questo.

MARTINELLI. Quali generali?

RODA. I trentamila generali che sono al vertice. Oserei dire che si tratta di una burocrazia a piramide rovesciata, ma forse è meglio dire a cono rovesciato.

Perciò, ripeto, sono lieto della discussione che qui ha avuto luogo su un provvedimento che, a mio parere, deve essere frutto di attenta meditazione.

MARTINELLI. Dopo quello che ho ascoltato, sono incerto fra due posizioni: non so se dichiararmi... contrariamente favorevole o favorevolmente contrario. Uscendo dalla celia, debbo dire che ho ascoltato con molta attenzione la relazione del collega Ferreri, che ha approfondito con molta acutezza gli aspetti del nuovo testo presentato dal Governo e, dopo averne mostrato le persistenti incertezze, ha concluso con la proposta di ritornare al testo originario del disegno di legge governativo. Ma io mi chiedo se ciò oggi sia ancora possibile: se fosse possibile, darei immediatamente la mia adesione alla proposta; ma ritengo che non sia più possibile, non solo per le ragioni illustrate dall'onorevole Sottosegretario Valsecchi ma anche perchè si sono accese le aspettative del provvedimento nella sua nuova formulazione.

L'azione coordinata dei vari uffici legislativi non sempre sta ad indicare colpa degli uffici stessi, perchè in definitiva gli uffici legislativi del Ministero delle finanze non hanno titolo per occuparsi dei Carabinieri e degli altri settori dell'Esercito e quelli del Ministero della difesa non hanno titolo per occuparsi dell'attività del Ministero delle finanze, e quindi dovremmo forse auspicare una azione più coordinante dell'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Pertanto, se — come sembra — la principale proposta del relatore non è accoglibile per un complesso di ragioni, poichè il nuovo testo dell'articolo 3, malgrado le incertezze rilevate, è sempre migliore di quello nel quale lo stesso articolo ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, io sarei del parere di approvarlo. Correlativamente deve essere approvato anche l'articolo 5, che diventa 4 venendo abolito il vecchio articolo 4. Però a questo proposito devo fare anch'io una osservazione. Nel nuovo testo, i 22 milioni e mezzo di copertura già previsti per l'esercizio 1966 diventano cento milioni per le ragioni già dette e si vanno a raccattare — mi sia consentito il termine — per metà in un capitolo che è rimasto immutato, il 1189, e per l'altra metà in un capitolo, il 1207, per il quale si è chiesto l'aumento per mag-

giori esigenze, che verrebbero consumate in parte con questo provvedimento. È vero che 50 milioni non sono una cifra rilevante dato che lo Stato ne spende 23.000 al giorno; tuttavia è da rilevare che questo modo di cercare la copertura è ben lontano dal seguire quel criterio di severità che noi invochiamo per noi stessi e qualche volta è invocato, richiamando noi a rispettarlo, dallo stesso Governo.

Tutto sommato, quindi, io mi affido al parere del Governo.

F E R R E R I , *relatore*. Vorrei completare la discussione con alcune osservazioni, perchè mi pare che la perorazione dell'onorevole Sottosegretario meriti di essere integrata. E' vero che i Carabinieri e le Guardie di pubblica sicurezza hanno avuto degli aumenti nel numero dei sottufficiali, ma è anche vero che esistono dei rapporti costanti tra numero dei militari di truppa e numero dei sottufficiali; cosicché, se negli altri Corpi c'è stato un aumento dei sottufficiali, ciò è avvenuto perchè contemporaneamente si è avuto un allargamento del numero delle reclute, che ha determinato l'aumento del numero dei sottufficiali per mantenere costante il rapporto fra militari di truppa e sottufficiali. Va poi anche aggiunto che questi sottufficiali addetti a mansioni di ufficio non assolvono i compiti di fondo ai quali si è riferito il senatore Roda; se mai potranno, in quanto attendono a queste mansioni sedentarie, alleggerire il lavoro dei sottufficiali che fanno la vera ispezione, la verifica degli atti, ma non allargano il numero dei sottufficiali addetti a tali mansioni.

Si tratta in sostanza — perchè le cose siano chiare — di servizi sedentari che offrono la possibilità di allungare la permanenza in servizio a persone tuttora valide che altrimenti dovrebbero lasciarlo perché questo è un tipo di Arma che, come quella aeronautica, richiede prestazioni fisiche molto impegnative.

Ad ogni modo, se la Commissione si orientasse nel senso di fare buon viso agli emendamenti che sono stati presentati ultimamente, a me pare di dover fare presenti alcune osservazioni. Anzitutto il titolo della legge

dovrebbe essere cambiato: quello attuale non mi sembra adatto, perchè riguarda un provvedimento nato per un altro scopo e adesso servirebbe a contrabbandare un vero e proprio aumento dei sottufficiali della Guardia di finanza. Si potrebbe usare la espressione: « Istituzione di un ruolo speciale eccetera », o qualcosa di simile, anche perchè in questo caso il termine istituzionale non sarebbe del tutto esatto dato che il ruolo già c'è.

La seconda osservazione è che se si fa un provvedimento che aumenta la spesa dello Stato di un miliardo di lire, bisogna dirlo con chiarezza e non nascondere la verità delle cose. Si tratta di 380 unità: calcolando uno stipendio medio di due milioni all'anno per ciascuna e aggiungendovi gli oneri riflessi, si ottiene una cifra che, se non raggiunge il miliardo, non è molto al di sotto di esso. Nel disegno di legge la spesa è stata stimata molto benevolmente in cento milioni, ma adesso che si accetta l'emendamento soppressivo dell'articolo 4, il provvedimento diventa un altro, che si è voluto introdurre in occasione della discussione di quello originario, molto modesto. Si dica chiaramente che queste 380 unità nascono dal Corpo della guardia di finanza in modo permanente, con una spesa annua (che io stimo non inferiore al miliardo) che viene iscritta nel bilancio dello Stato dal 1° gennaio 1967, e si indichi la relativa copertura, a meno che non si voglia sfociare anche in questo caso nel paravento dell'articolo 42 della legge di contabilità. Il provvedimento — ripeto — non è più quello di prima ma un altro, e deve essere perfezionato nella sua intitolazione e nella indicazione della copertura.

P R E S I D E N T E . Mi permetto di fare anch'io qualche osservazione. Il secondo comma dell'articolo 3 dice che i marescialli maggiori già appartenenti al ruolo speciale mansioni d'ufficio, collocati in congedo, a partire dalla data suddetta, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, anteriormente al raggiungimento del limite di età, possono, a domanda, essere riassunti in servizio e reinseriti nel ruolo con decorrenza dalla data del



congedo: ora io non riesco a comprendere come mai si cita questo articolo 24 della legge 31 luglio 1954, la quale riguarda lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

F E R R E R I , *relatore*. Posso rispondere alla sua domanda. Quella legge rapportava anche i sottufficiali della finanza al regime giuridico degli altri sottufficiali; e il presente disegno di legge è inteso proprio ad estendere quella norma.

P R E S I D E N T E . Vorrei fare una seconda osservazione e in proposito prego l'onorevole Sottosegretario di rispondermi, nei limiti del possibile naturalmente. A me pare che con questo disegno di legge si introduca un criterio nuovo che finora non è stato mai adottato; cioè quello per il quale i marescialli che sono stati collocati a riposo vengono riammessi in servizio con decorrenza nel ruolo dalla data del congedo. Quindi si viene a dare una decorrenza di carriera per il tempo in cui questa gente è stata fuori servizio. Comprendo perfettamente che per quelli che sono in servizio si adottino delle misure che servono a migliorare le loro condizioni, ma in questo caso, mentre i marescialli capi e i marescialli ordinari possono essere trasferiti a mansioni d'ufficio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e quindi la loro nuova posizione decorre soltanto dal momento in cui rientrano in servizio, per gli altri invece decorre dalla data del congedo. Se sono stati due o tre anni in congedo, questi ultimi, vengono a guadagnare altrettanti anni di carriera senza avere prestato servizio. Questa mi pare una novità assoluta.

F E R R E R I , *relatore*. La questione è questa: siccome l'articolo 24 della legge 31 luglio 1954 consente ai comandi di mandare via anche prima del sessantunesimo anno di età coloro i quali erano nei ruoli speciali per mansioni di ufficio, effettuandosi il conglobamento con tutti i benefici che esso comportava dal 1° marzo 1966, si sono fatte forti pressioni sui comandi perché mandassero via qualcuno che era già nel ruolo

speciale mansioni d'ufficio per lasciare il posto ad altri più giovani e permettere a questi di aspettare in detto ruolo lo scatto della legge sul conglobamento; dopo di che potevano andarsene via anche loro.

Ora, quelli che sono stati estromessi in prossimità del momento di toccare i vantaggi della legge sul conglobamento sostengono che nei loro confronti è stato adottato un provvedimento ingiusto e pertanto hanno chiesto che venga loro data la possibilità di rientrare in ruolo con i benefici che avrebbero avuto se non fossero stati mandati via. Ecco perchè ho detto che questo disegno di legge presenta alcuni aspetti secondari che riguardano casi, diciamo così, domestici e familiari, umani fin che si vuole, ma singolari. Abbiamo ricevuto forse tutti una lettera di questi interessati che aspettano il provvedimento: si tratta, se li ho contati bene, di una decina di persone, per le quali si farebbe un provvedimento che attua un principio che, come ho già detto, nemmeno per i perseguitati politici e razziali è stato accolto: questi infatti, quando sono stati riammessi in servizio, hanno ottenuto la ricostruzione della carriera, come era giusto, ma non hanno avuto la riscossione degli arretrati, ed erano momenti diversi e c'erano motivazioni ben più nobili di quelle che abbiamo sott'occhio.

Ad ogni modo, onorevole Presidente, la questione della copertura a mio parere è estremamente importante, per cui, fino a quando non sarà chiarito questo punto, non so se si possa proseguire la discussione.

P E L L E G R I N O . Non sono d'accordo sulla questione della copertura, perchè questi interessati al provvedimento non prendono la pensione al 50° anno di età; e poi è da tener presente che la pensione arriva fino agli otto decimi dello stipendio. Il calcolo del collega Ferreri mi sembra inesatto.

F E R R E R I , *relatore*. È un'altra questione: il mio calcolo non si riferisce alla riassunzione di alcuni elementi ma alla creazione di un nuovo ruolo permanente, senza limiti di tempo, con 380 unità.



V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se lo mettiamo dinanzi ai grandi principi, il provvedimento crolla. Siamo costretti a fare dei provvedimenti perchè il sistema legislativo italiano è tale che per modificare la pensione di una vedova è necessario fare una legge. Quindi è chiaro che se vogliamo sistemare queste dieci-quin- dici persone, bisogna fare una legge. E' una scelta di natura politica. Sono d'accordo che il Parlamento non dovrebbe occuparsi di queste cose, ma le nostre strutture sono tali che, se vogliamo sistemare la posizione di dieci individui, dobbiamo farlo per mezzo di una legge.

Chiarito questo, il problema ritorna al punto di partenza e quindi ricominciamo la discussione. Queste persone furono mandate via ingiustamente e pertanto il disegno di legge è un provvedimento di sanatoria: se è inteso in questo senso, esso merita l'approvazione; se invece si vuole calibrarlo con gli altri principi, allora crolla. Questo è il risultato terra terra di tutta la discussione.

A proposito del finanziamento, poi, devo fare due o tre osservazioni correttive. L'importo non va calcolato sulla base di 380 unità perchè 250 lo stipendio l'hanno già assicurato: è vero che quando passeranno in questo ruolo si renderanno liberi i posti da essi occupati precedentemente, ma questa operazione non si verificherà nel corso del 1967. Allora diciamo che l'aumento della spesa per quest'anno è solo relativo a 130 individui, che sono rappresentati da questi marescialli capi e marescialli ordinari che dopo la pubblicazione della legge facciano la domanda per essere riammessi in servizio e vengano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di cui all'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260; e quindi in pratica, se consideriamo che questo provvedimento di legge sarà approvato dall'altro ramo del Parlamento entro due mesi, che sarà pubblicato entro il mese di giugno e che le domande arriveranno ad agosto, solo verso Natale si comincerà a comunicare agli interessati se saranno o meno ammessi. Questo ragionamento, anche se non è scientifico, è però estremamente pratico; poichè è chiaro che nella formulazione del

bilancio del 1968, se approviamo la legge, si procederà agli stanziamenti necessari, che dovranno essere completi, per l'anno venturo; se invece non approviamo per quest'anno il provvedimento, il problema del relativo finanziamento si riproporrà l'anno prossimo. Da un punto di vista pratico, la copertura di cento milioni si giustifica così, perchè, su 380 unità, 250 sono già stipendiati, mentre per gli altri si mette in moto tutto un meccanismo che richiede parecchio tempo per giungere alla sua conclusione.

Insomma, capisco anch'io che dal punto di vista dei principi non si possa accettare un ragionamento di questo genere, però da un punto di vista pratico esso può indurci a chiudere un occhio, e non sarebbe la prima volta che la Commissione chiude un occhio su argomenti del genere.

Purtroppo fino a che non si aprirà un libro bianco e non vi si scriverà *incipit reformatio*, noi dovremo stare al gioco. In caso contrario vi saranno i derelitti e i fortunati, i furbi e i meno furbi, chi arriva prima e chi non arriva mai, e con la storia di volervi rimediare, continueremo a perpetrare ingiustizie.

Senatore Ferreri, le stesse cose si dicevano 20, 15, 10 anni fa, eppure la situazione è peggiorata in ogni senso e in ogni settore!

F E R R E R I , *relatore*. Forse è peggiorata proprio perchè si sono dimenticati i principi.

P R E S I D E N T E . Resta, però, da chiarire quel punto al quale ha dato rilievo l'onorevole relatore: qui si tratta di pagare 380 persone mediante 100 milioni ...

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Su tale argomento bisogna essere chiari. La maggiore spesa, almeno per quest'anno, riguarda 130 unità giacchè non è pensabile che nel 1967 faremo in tempo a introdurre nuovi elementi. Quale potrà essere la spesa per ciascuno di essi?

F E R R E R I , *relatore*. Abbiamo calcolato circa due milioni.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si giunge, quindi, a una cifra globale di 260 milioni di lire per un anno. Se si tien conto che il disegno di legge potrà essere presumibilmente approvato anche dall'altro ramo del Parlamento non prima del giugno prossimo, ne consegue che per i rimanenti sei mesi dell'anno in corso la spesa non dovrebbe superare i 130 milioni di lire.

P R E S I D E N T E . Siamo d'accordo con quanto afferma l'onorevole Sottosegretario, ma bisogna non dimenticare che provvedendo per un esercizio, si deve pensare anche a quello successivo. Per il prossimo anno, dunque, ci dovrà essere uno stanziamento di almeno un miliardo di lire.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se il nuovo testo del provvedimento verrà approvato in tempo, in sede di discussione del bilancio di previsione si potranno apportare le opportune variazioni sul capitolo delle spese per il personale.

P R E S I D E N T E . In ogni caso, però, deve risultare evidente dal verbale che la Commissione, ascoltate le osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario anche sull'*iter* del provvedimento, ritiene che la copertura di 100 milioni di lire sarà sufficiente per l'anno corrente. La Commissione ritiene tuttavia che occorra fin d'ora preoccuparsi della copertura per il prossimo anno, che non sarà inferiore al miliardo, e su tale punto richiama l'attenzione del Governo e dei Ministri competenti.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi permetto di far osservare che sarebbe opportuno non parlare di un miliardo, anche perchè non necessariamente i 250 posti rimanenti saranno immediatamente ricoperti: può darsi che l'operazione avvenga scaglionata in un certo numero di anni sicchè la spesa relativa diminuirà in proporzione. Pertanto mi parrebbe più fondata l'osservazione che per il prossimo anno la spesa sarà sicuramente superiore ai 100 milioni di lire.

P R E S I D E N T E . Siamo d'accordo nell'accettare il consiglio del rappresentante del Governo; l'importante è che in questa sede risulti che la Commissione si è preoccupata del problema finanziario.

G I G L I O T T I . D'altra parte, non sarebbe la prima volta che il Governo presenta disegni di legge che trovano copertura nell'imposizione di maggiori imposte delle quali — per lo più — non ci viene neppure detto quale sarà l'esatto ammontare. Tale forma di copertura è ormai diventata abituale!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

#### Art. 1.

Si applicano alla Guardia di finanza le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 10 giugno 1964, n. 447, che apportano modificazioni alle norme sulla formazione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio di cui agli articoli 24 e 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza è fissato in 380 unità.

In relazione al numero dei posti d'organico occupati da sottufficiali del suddetto ruolo sono lasciati vacanti altrettanti posti nell'organico dei sottufficiali di uguale grado.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, è abrogato.

Su questo articolo è stato concordato un emendamento soppressivo del secondo comma.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)117<sup>a</sup> SEDUTA (23 febbraio 1967)

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 2 quale risulta dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

### Art. 3.

Le disposizioni della presente legge concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio ed il trasferimento in detto ruolo dei sottufficiali della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447.

I marescialli maggiori già appartenenti al ruolo speciale mansioni d'ufficio collocati in congedo anteriormente al raggiungimento del limite di età a partire dalla data suddetta, possono, a domanda, essere riammessi nel ruolo con decorrenza dalla data del congedo.

I marescialli capi e i marescialli ordinari, collocati a riposo per raggiunti limiti di età successivamente all'entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, potranno, a domanda, se riconosciuti idonei e meritevoli dalla apposita Commissione di cui all'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, essere ammessi nel ruolo speciale per mansioni di ufficio a decorrere dalla data del collocamento a riposo.

Le relative istanze dovranno essere presentate, dal personale indicato nei due commi precedenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo è stato concordato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo:

« Le disposizioni della presente legge concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447.

I marescialli maggiori già appartenenti al ruolo speciale mansioni d'ufficio, collocati in congedo, a partire dalla data suddetta,

per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, anteriormente al raggiungimento del limite di età, possono, a domanda, essere riassunti in servizio e reinseriti nel ruolo con decorrenza dalla data del congedo.

I marescialli capi e i marescialli ordinari, collocati a riposo per raggiunti limi di età a far data dall'entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, possono, a domanda, se riconosciuti idonei al servizio militare in condizione e giudicati meritevoli dalla commissione di cui all'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, essere riammessi in servizio e trasferiti nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il periodo trascorso nella posizione di congedo dai marescialli capi e dai marescialli ordinari di cui al precedente comma è considerato interruzione dal servizio ad ogni effetto.

Le istanze relative dovranno essere fatte pervenire al Comando generale della guardia di finanza dal personale indicato nel secondo e nel terzo comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Occorre fare attenzione perchè al secondo comma del nuovo testo si parla dei marescialli maggiori già appartenenti al ruolo speciale mansioni d'ufficio per i quali è detto « collocati in congedo », mentre al comma successivo si fa riferimento ai marescialli capi e ai marescialli ordinari « collocati a riposo ». È evidente, quindi, che v'è una differenza fra le due ipotesi: il congedo si riferisce al personale civile, mentre il collocamento a riposo al personale in servizio militare.

P R E S I D E N T E . A me sembra che in pratica non vi sia differenza fra il collocamento in congedo e il collocamento a riposo.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* I primi sono civili, ai

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

117ª SEDUTA (23 febbraio 1967)

quali, siccome possono essere messi in congedo prima del raggiungimento del massimo della pensione, viene offerta la possibilità di fare la domanda per essere riammessi ai fini del raggiungimento dell'età massima e di giovare, agli effetti della pensione, del conglobamento, come ha ricordato il senatore Ferreri.

FERRERI, *relatore*. Per cui niente di più facile che qualcuno chieda di essere ammesso, ci stia un mese e dopo aver lucrato gli effetti benefici che lo interessavano se ne vada via.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisogna vedere — io non lo so — se questo congedo è limitato o illimitato; poi c'è il congedo assoluto, per il quale non c'è niente da fare. Ritengo che se questi individui avessero raggiunto i limiti di età massima, non sarebbero in congedo, ma a riposo; quindi, se sono collocati in congedo, vuol dire che sono in qualche modo fuori del servizio ma hanno la possibilità di fruttare ancora per qualche anno e perciò possono ripresentare la domanda. Questa è l'interpretazione da accogliersi, secondo me.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel nuovo testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 4.

Al riassorbimento delle eccedenze che si venissero a determinare nei gradi di maresciallo maggiore, di maresciallo capo e di maresciallo ordinario in dipendenza della applicazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente, sono devolute le vacanze che si formeranno per i collocamenti a riposo a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente alla soppressione dell'intero testo.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

#### Art. 5.

All'onere di lire 22.500.000 derivante per l'esercizio 1966 dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per questo articolo, che dopo la soppressione del precedente diventa 4, è stato concordato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo:

« All'onere di lire 100.000.000 derivante per l'esercizio 1967 dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1189 (lire 50.000.000) e 1207 (lire 50.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari